



COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIEN TI
Provincia di Macerata

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6 Del 16-04-2021

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di aprile alle ore 19:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

NARDI EMILIANO	P	ALTOBELLI PAOLO	P
SANTAMARIANOVA GABRIELE	P	STRUZZI MAURO	A
RICCI PIETRO	P	MINNOZZI FERRUCCIO	P
FEDELI GIOVANNI	P	MOCCI ALBERTO	P
ZUCCHINI ANDREA	P	D'ERCOLE NICOLA	A
PIZZI NATALE	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor NARDI EMILIANO in qualità di SINDACO e partecipa il Segretario Montaruli Angelo.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

FEDELI GIOVANNI
ZUCCHINI ANDREA
MOCCI ALBERTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rilevato inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano,

altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Visto l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

Visto l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Visto l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

"48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione

internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...)";

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto

a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2021** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: *"Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*;

Visto l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:

“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1”;

Visto il comma 4 dell'art. 30 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 che dispone: *“Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000”;*

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: *“(…) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;*

Rilevato peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2021 secondo i criteri adottati nel 2020;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1)unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2)unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2020, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 in data 15/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, come modificato con successiva delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 29/09/2020, ha approvato le seguenti aliquote di base (*e le detrazioni*) dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2020

-ALiquota per l'abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie A1, A8, A9, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 dello : 0,40 %;

-ALiquota per abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari in via permanente, purchè non locata: 0,40 %;

-ALiquota per abitazioni concesse in locazione con contratto registrato ed a condizione che il conduttore sia residente nell'abitazione acquisita in locazione 0,46 %;

-ALiquota per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, non ristrutturabili con manutenzioni ordinarie, : 0,46% (Base imponibile ridotta già a metà);

-ALiquota per immobili individuati nelle categorie catastali (A/10-C/1-C/3) purché utilizzati direttamente dal soggetto passivo per l'attività lavorativa propria o istituzionale): 0,46 %;

- ALiquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante, residente stesso comune, di massimo due unità abitative sempre nello stesso Comune: 0,46%;

-ALiquota per i Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133: 0,1 %;

-ALiquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita: 0,1%;

- ALiquota per tutte le altre tipologie di immobili: 0,86%;

- DETRAZIONE per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, € 200,00;

Rilevato che l'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato da ultimo dall'art. 108, D.L. n. 104/2020, dispone:

*“755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima **nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento**, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.”*

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 in data 15/06/2020, esecutiva ai sensi di legge;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 2 in data 15/06/2020 immediatamente eseguibile;

Analizzati lo schema di bilancio di previsione finanziario e le previsioni di spesa, dal quale emerge la possibilità, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio di aumentare

l'aliquota, fissata per il 2020 per le restanti tipologie di immobili, **dallo 0,86% alla nuova aliquota del 0,96 %** , pur rimanendo invariate le restanti aliquote e confermate le detrazioni dell'anno 2020.

Ritenuto pertanto di **approvare, per l'anno 2021**, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

ALIUOTA PREVISTA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE SOLO PER LE CATEGORIE A1, A8, A9 E RELATIVE PERTINENZE, DI CUI ALL'ART. 13, COMMA 7, DEL D.L. 201/2011	0,40%
ALIUOTA PREVISTA ABITAZIONE POSSEDUTA DA ANZIANO O DISABILE CHE ACQUISISCE LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI IN VIA PERMANENTE, PURCHÉ NON LOCATA	0,40%;
ALIUOTA PREVISTA PER ABITAZIONI CONCESSE IN LOCAZIONE CON CONTRATTO REGISTRATO ED A CONDIZIONE CHE IL CONDUTTORE SIA RESIDENTE NELL'ABITAZIONE ACQUISITA IN LOCAZIONE (PREVIA PRESENTAZIONE DI APPOSITA COMUNICAZIONE ENTRO IL 29/02/20) PER LA RIDUZIONE UTILE INTERO ANNO, ALTRIMENTI CON DECORRENZA DALLA DATA DI INIZIO LOCAZIONE SE SUCCESSIVA AL 01/01 E COMUNQUE OGGETTO DI COMUNICAZIONE ENTRO 30 GG.)	0,46%;
ALIUOTA PREVISTA PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI, NON RISTRUTTURABILI CON MANUTENZIONI ORDINARIE O PER QUELLI NON RESI INAGIBILI DAL SISMA 2016 MA DICHIARATI TALI PER ORDINANZE DI SGOMBERO PER RISCHIO ESTERNO (ES. ZONE ROSSE) (BASE IMPONIBILE RIDOTTA GIÀ A METÀ); LA PRESENTE AGEVOLAZIONE NON È VALIDA PER QUELLI DICHIARATI INAGIBILI CON ORDINANZA SINDACALE A CAUSA SISMA 2016, I QUALI SONO ESENTATI DAL PAGAMENTO FINO ALLA DEFINITIVA RICOSTRUZIONE O AGIBILITÀ DEGLI STESSI E COMUNQUE NON OLTRE IL 31/12/2021	0,46%
ALIUOTA PER IMMOBILI INDIVIDUATI NELLE CATEGORIE CATASTALI (A/10-C/1-C/3) PURCHÉ UTILIZZATI DIRETTAMENTE DAL SOGGETTO PASSIVO PER L'ATTIVITÀ LAVORATIVA PROPRIA O ISTITUZIONALE)	0,46%
ALIUOTA PER LE ABITAZIONI E RELATIVE PERTINENZE CONCESSE IN COMODATO AI PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO, CON REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E POSSESSO DA PARTE DEL COMODANTE, RESIDENTE STESSO COMUNE, DI MASSIMO DUE UNITÀ ABITATIVE SEMPRE NELLO STESSO COMUNE	0,46%;
ALIUOTA PER TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE DI IMMOBILI	0,96%

Ritenuto confermare la detrazione per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, in € 200,00;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione,

anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Sentiti gli interventi che di seguito si riportano:

il Vice Sindaco Gabriele Santamarianova: propone di illustrare tutti i punti all'OdG riguardanti il Bilancio di Previsione e aprire la discussione. Dopo si procederà alla votazione. In merito alle aliquote IMU comunica che per l'anno 2021 si propone un aumento dell'0,1% sulle seconde

case. Tale aumento, dopo molti anni in cui le tariffe sono rimaste invariate, si è reso necessario in quanto sul bilancio di previsione non vi è più alcuno stanziamento in entrata proveniente da multe di autovelox. Tale voce, in passato, ha costituito una parte consistente delle entrate comunali. La realizzazione della superstrada per Foligno ha di fatto azzerato tale entrata.

Nonostante l'aumento dell'0,1% dell'IMU sulle seconde case il comune di Serravalle di Chienti può vantare una politica tariffaria tra le più basse della provincia di Macerata, garantendo sempre in quantità e qualità gli stessi servizi. Questo è stato possibile sia dalla sospensione del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui causa sisma pari a circa 100,000 € sia ad una attività di riduzione dei costi ed in particolare delle spese di personale. Negli ultimi 5 anni non si è proceduto infatti alla sostituzione di tutto il personale andato in pensione,

Il Consigliere Minnozzi: preannuncia il voto contrario della minoranza consiliare, Ritene che la gestione comunale non sia efficiente. Ricorda di segnalazioni di buche stradali alle quali si è posto rimedio dopo circa 11 mesi. Stesso discorso con una persiana rotta che è stata sostituita dopo 9 mesi. Le tariffe dei tributi applicate non sono eque. E' necessario far pagare tutti i contribuenti e quindi procedere al recupero dell'evasione fiscale sanzionando le persone inadempienti. E' necessario investire maggiormente in interventi di efficientamento energetico.

Con voti : favorevoli n. 7; contrari n. 2 (Minnozzi, Mocchi); astenuti n. 0

DELIBERA

1. di **approvare**, per **l'anno di imposta 2021**, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'IMU:

ALIQUOTA PREVISTA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE SOLO PER LE CATEGORIE A1, A8, A9 E RELATIVE PERTINENZE, DI CUI ALL'ART. 13, COMMA 7, DEL D.L. 201/2011	0,40%
ALIQUOTA PREVISTA ABITAZIONE POSSEDUTA DA ANZIANO O DISABILE CHE ACQUISISCE LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI IN VIA PERMANENTE, PURCHÉ NON LOCATA	0,40%;
ALIQUOTA PREVISTA PER ABITAZIONI CONCESSE IN LOCAZIONE CON CONTRATTO REGISTRATO ED A CONDIZIONE CHE IL CONDUTTORE SIA RESIDENTE NELL'ABITAZIONE ACQUISITA IN LOCAZIONE (PREVIA PRESENTAZIONE DI APPOSITA COMUNICAZIONE ENTRO IL 29/02/20) PER LA RIDUZIONE UTILE INTERO ANNO, ALTRIMENTI CON DECORRENZA DALLA DATA DI INIZIO LOCAZIONE SE SUCCESSIVA AL 01/01 E COMUNQUE OGGETTO DI COMUNICAZIONE ENTRO 30 GG.)	0,46%;
ALIQUOTA PREVISTA PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI, NON RISTRUTTURABILI CON MANUTENZIONI ORDINARIE O PER QUELLI NON RESI INAGIBILI DAL SISMA 2016 MA DICHIARATI TALI PER ORDINANZE DI SGOMBERO PER RISCHIO ESTERNO (ES. ZONE ROSSE) (BASE IMPONIBILE RIDOTTA GIÀ A METÀ); LA PRESENTE AGEVOLAZIONE NON È VALIDA PER QUELLI DICHIARATI INAGIBILI CON ORDINANZA SINDACALE A CAUSA SISMA 2016, I QUALI SONO ESENTATI DAL PAGAMENTO FINO ALLA DEFINITIVA RICOSTRUZIONE O AGIBILITÀ DEGLI STESSI E COMUNQUE NON OLTRE IL 31/12/2021	0,46%

ALiquota per immobili individuati nelle categorie catastali (A/10-C/1-C/3) purché utilizzati direttamente dal soggetto passivo per l'attività lavorativa propria o istituzionale)	0,46%
ALiquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante, residente stesso comune, di massimo due unità abitative sempre nello stesso comune	0,46%;
ALiquota per tutte le altre tipologie di immobili	0,96%

2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, in € 200,00;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Infine, il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 7; contrari n. 2 (Minnozzi, Mocchi); astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to Montaruli Angelo

Il SINDACO
f.to NARDI EMILIANO

=====

Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 49 e 151 del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
f.to ROSSETTI RAG.ELISABETTA

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n. 340
Copia della presente deliberazione viene pubblicata da oggi all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Serravalle di Chienti, li 23-04-21

Il Responsabile del Servizio
f.to FALCIONI FIORELLA

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato.

Serravalle di Chienti, li 23-04-21

Il Responsabile del Servizio
f.to FALCIONI FIORELLA

=====

Per copia conforme all'originale.

Serravalle di Chienti, li

Il Responsabile del Servizio